

CASERIE

Addì 8 Novembre 1947 in Modena, presso la Sede della Associazione Cooperative di Lavorazione prodotti agricoli della provincia di Modena, Via C. Battisti, 22,

t r a

L'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, L'Associazione Cooperativa di Lavorazione prodotti agricoli, la Federazione Provinciale delle Cooperative

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Modena, rappresentata dal Sindacato casari

v i s t o

il contratto di lavoro provinciale 2 Luglio 1946 per il settore lattiero-caseario; l'accordo alimentaristi Alta Italia, stipulato in Milano l'8 agosto 1946; il concordato nazionale 27 ottobre 1946 sulla tregua salariale; il testo dell' accordo 30 maggio 1947 sul rinnovo della tregua salariale;

s i c o n v i e n e

1°) = Il salario mensile da corrispondere ai dipendenti da aziende casearie viene determinato per l'annata 1947, come segue:

CAPO CASARO.	£. 13.500
UOMO DI I°	" 10.000
UOMO DI II°	" 8.700
APPRENDISTA.	" 6.000

Il salario base è l'indennità di contingenza verranno corrisposte secondo le norme di carattere generale.

Le parti, nel richiamare i precedenti accordi verbali, confermano che i salari e indennità di contingenza dovranno essere corrisposti ai dipendenti con espresso ed esclusivo riferimento alle qualifiche indicate nell'accordo 12 giugno 1947 in base ai quantitativi di latte lavorate nel Caseificio, anche se risultassero presentarsi impiegati prestatori d'opera di età superiore a quelle stabilite nell'accordo citato.

2°) = PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI = L'Azienda casearia concederà al personale dipendente, per l'allevamento dei suini un premio di £. 450 per ogni capo allevato, non destinato alla basse macellazione, da suddividersi il 50 % al casaro e il 50 % agli altri dipendenti in parti uguali. Sono ammessi accordi particolari fra le parti semprechè il premio che verrà corrisposto ai dipendenti non sia inferiore a quello sopra fissato. Per i caseifici privati-industriali dove il gestore svolge direttamente mansioni di casaro, tale premio ai dipendenti è convenuto in £. 300 per suino, intendendosi già detratta la percentuale dovuta al casaro.

3°) = COMPENSAZIONI = A compensazione dell'illimitato orario di lavoro feriale e festivo e ovviamente compreso domeniche e festività, nazionali o infra-settimanali e della custodia patrimoniale dell'azienda, viene concesso gra

tuitamente al casaro quanto segue :

- a) - casa igienica ad uso abitazione per sè e famiglia, con annessi rustici ;
- b) - latte (gr. 300 giornalieri per ogni membro famiglia) ;
- c) - burro (gr.25 giornalieri pro capite), sale, legna e luce per il ristretto consumo familiare ;
- d) - formaggio grana (Kg. 4.500 annui pro capite per ogni componente a carico che non lavori fuori dall'azienda, che comunque non dovrà essere inferiore ai Kg. 20 globali annui) .
- e) - pollaio con diritto di tenere non più di venti galline e non più di 2 covate di novelli, limitatamente a 20 ciascuna; per quei caseifici che non hanno l'allevamento dei suini, i capi di pollame non avranno limitazione;
- f) - per i caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini il casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150 - 180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30 % sul prezzo di mercato. Per quei caseifici che non hanno suini, sarà fornito dall'azienda il porcile ed il siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso per l'uso familiare.

COMPENSI AD ALTRI DIPENDENTI = Dal 1° Luglio l'azienda casearia concederà gratuitamente un Kg. di burro per il personale non convivente con la famiglia del casaro e Kg. 0,500 per il personale convivente con il casaro. Alla fine della lavorazione a tutti i dipendenti saranno concessi Kg. due di burro.

4°) = COMPENSI SULLA BUONA RIUSCITA DEL FORMAGGIO : L'azienda concederà al casaro un premio di £.15 per ogni qle. di latte lavorato per partite di formaggio dall'85 al 90 % , scelto 0-I, e £. 2 in più per ogni 1 % dal 90 al 100 % .

5°) = A tutti i dipendenti da caseifici, escluso il casaro, a titolo di ore straordinarie , festive, notturne, mancato riposo compensativo, festività nazionali, infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento e di ogni e qualsiasi istituto, derivi esso da obbligo contrattuale o di legge , verrà corrisposta una maggiorazione del 45 % da calcolarsi sul salario base e sull'indennità di contingenza.

6°) = GARANZIE DI RESE = Le rese quantitative e qualitative saranno in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del latte riscontrate a mezzo sufficiente controlli. Qualora, a lavorazione finita, le risultanze non fossero conformi a tali caratteristiche, sarà responsabile il casaro, tenuto al risarcimento dei danni. Nei caseifici ove non siano stati effettuati controlli e dove questi risultino insufficienti per cui non possa opera il comma precedente, il casaro è tenuto a garantire una resa minima pari all'8,

700,
ed una qualità non inferiore all'85 % scelto 0-I . Nel caso la produzione non raggiunga i minimi qualitativi e quantitativi garantiti, il datore di lavoro, a reintegro del danno subito, avrà diritto di rivalersi sui premi od'altri compensi.

